



AERONAUTICA MILITARE

IL CAPO DI STATO MAGGIORE

Decreto n° 71 del 03 SET. 2026

- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n° 66, recante il “*Codice dell’Ordinamento Militare*” e successive modificazioni, e in particolare il Libro II, Titolo II, Capo VII, “Alloggi di servizio”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n° 90, inerente il “*Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*” e, specificamente, l’art. 320 “*Deroghe particolari*”, che, al comma 10, stabilisce che “*I Capi di Stato maggiore di Forza armata, in via eccezionale e in casi tassativamente previsti connessi a particolari esigenze di comando legate all’operatività, ovvero, a modifiche ordinarie di Forza armata e previamente individuati attraverso l’adozione e la pubblicazione di apposito atto amministrativo generale di natura non regolamentare, possono temporaneamente autorizzare il titolare di alloggio ASI al mantenimento della conduzione dello stesso in una sede diversa da quella in cui presta servizio, nella quale non è disponibile altro alloggio destinato all’incarico.*”;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n° 241, concernente “*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445, recante il “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 2012, n° 191, inerente il “*Regolamento recante ulteriori modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n° 90 concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, per la riorganizzazione del Ministero della Difesa, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e degli Enti vigilati*”;
- VISTI** gli Elenchi degli Incarichi Interforze/Nato e di Forza Armata che danno titolo alla concessione degli Alloggi ASI annualmente approvati dal Capo di Stato Maggiore della Difesa;
- VISTA** la “*Direttiva DIPMA – UD – 001 Per l’impiego degli Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Militari di truppa in ambito nazionale ed internazionale*”;
- VISTA** la pubblicazione OD-1 concernente “*L’Ordinamento dei Comandi, Reparti dell’Aeronautica Militare e norme generali sul loro funzionamento*”;

- CONSIDERATO** che la Forza armata sta affrontando un periodo di continua trasformazione correlata a repentini mutamenti geostrategici internazionali che comportano una serie di conseguenti attività operative e riorganizzative dello strumento militare finalizzate alla cooperazione e allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nelle aree di crisi;
- CONSIDERATO** che la continua evoluzione dello scenario internazionale richiede un apparato militare dinamico e una leadership capace di reagire prontamente, anche attraverso provvedimenti di impiego flessibili;
- CONSIDERATA** altresì la necessità di impiegare gli Ufficiali Generali con la più ampia flessibilità, anche con avvicendamenti a rapida rotazione e in maniera temporanea su tutto il territorio nazionale, per rispondere alle particolari esigenze di comando legate all'operatività ovvero alle modifiche ordinarie della Forza Armata, chiamata ad evolversi e adattarsi al mutevole contesto geopolitico e alle esigenze connesse alla difesa nazionale;
- VISTA** la necessità di procedere alla predeterminazione e alla pubblicazione dei criteri e delle modalità per chiedere la "deroga particolare" di cui all'art.320 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n° 90 *"Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare"*

ADOTTA

le seguenti disposizioni in materia di deroga particolare alla durata della concessione dell'alloggio di servizio connesso all'incarico (ASI), in applicazione dell'art. 320, comma 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

Art. 1

(Oggetto della deroga particolare)

1. Il personale militare dell'A.M. concessionario in titolo di alloggio ASI, trasferito d'autorità presso altra sede di servizio ubicata in una diversa Circoscrizione Alloggiativa, potrà chiedere il temporaneo mantenimento della concessione abitativa, qualora venga a trovarsi in una delle sotto riportate condizioni:

a) **trasferito d'autorità presso altra sede di servizio, ovvero inviato in posizioni di comando presso altri dicasteri della PA.**

Il militare dovrà attenersi alle seguenti modalità:

- presentare domanda di alloggio ASI nella nuova sede di servizio, avendone il titolo, entro 60 giorni dalla data di avvenuto trasferimento. L'istanza potrà essere prodotta a partire dalla data della notifica dell'ordine di impiego da cui risulti l'incarico assegnato;
- presentare domanda di temporaneo mantenimento della concessione dell'alloggio ASI alla Circoscrizione Alloggiativa di provenienza (allo SMA e al COMSEV per l'area di Roma) entro 60 giorni dalla data di avvenuto trasferimento. L'istanza potrà essere prodotta a partire dalla data della notifica dell'ordine di impiego da cui risulti l'incarico assegnato;
- rilasciare l'alloggio in concessione presso la Circoscrizione Alloggiativa di provenienza nel caso in cui la FA, nella Circoscrizione Alloggiativa della nuova sede di servizio, soddisfi l'esigenza abitativa dell'interessato.

La deroga, su istanza di parte, potrà essere concessa per un arco temporale pari a 12 mesi, purché:

- non sia disponibile alloggio di servizio destinato all'incarico nella Circoscrizione Alloggiativa della nuova sede di servizio;
- presso la Circoscrizione Alloggiativa di provenienza non vi siano domande di alloggio ASI inevase che possano essere soddisfatte con l'unità abitativa oggetto della deroga;
- permanga per l'interessato la condizione di titolarità ASI nella nuova sede di servizio.

Inoltre la deroga potrà essere prorogata una sola volta, fino a un massimo di 12 mesi, previa presentazione di una nuova domanda alloggiativa ASI alla Circoscrizione Alloggiativa di destinazione (allo SMA per l'area di Roma) e di una nuova istanza di mantenimento dell'unità abitativa in concessione alla Circoscrizione Alloggiativa di provenienza (allo SMA e al COMSEV per l'area di Roma), nel periodo compreso tra il sessantesimo e il trentesimo giorno antecedenti la data di scadenza della precedente deroga e sempre che sussistano le condizioni sopra indicate;

b) trasferito a tempo determinato (per un periodo non superiore ad un anno oppure un anno accademico)

Il militare dovrà attenersi alle seguenti modalità:

- presentare domanda di alloggio ASI nella nuova sede di servizio, avendone il titolo, entro 60 giorni dalla data di avvenuto trasferimento. L'istanza potrà essere prodotta a partire dalla data della notifica dell'ordine di impiego da cui risulti l'incarico assegnato;
- presentare domanda di temporaneo mantenimento della concessione dell'alloggio ASI alla Circoscrizione Alloggiativa di provenienza (allo SMA e al COMSEV per l'area di Roma) entro 60 giorni dalla data di avvenuto trasferimento. L'istanza potrà essere prodotta a partire dalla data della notifica dell'ordine di impiego da cui risulti l'incarico assegnato;
- rilasciare l'alloggio in concessione presso la Circoscrizione Alloggiativa di provenienza nel caso in cui la FA, nella Circoscrizione Alloggiativa della sede di temporaneo impiego, soddisfi l'esigenza abitativa dell'interessato.

La deroga, su istanza di parte, potrà essere concessa per un arco temporale pari a 12 mesi, anche in presenza di domande di alloggio ASI inevase nella Circoscrizione Alloggiativa di provenienza, purché:

- sia già definito, con apposito atto amministrativo, il periodo di impiego presso la nuova sede di servizio;
- non sia disponibile alloggio di servizio destinato all'incarico nella Circoscrizione Alloggiativa della nuova sede di temporaneo servizio;
- permanga per l'interessato la condizione di titolarità ASI nella nuova sede di temporaneo servizio.

c) Colonnello, ovvero Ufficiale (da Sottotenente a Tenente Colonnello) che ricopra la funzione di Comandante di Corpo trasferito in riallineamento alla programmazione d'impiego per assolvere incarichi di particolare rilevanza istituzionale e/o operativa.

Il militare dovrà attenersi alle seguenti modalità:

- presentare domanda di alloggio ASI nella nuova sede di servizio, avendone il titolo, entro 60 giorni dalla data di avvenuto trasferimento. L'istanza potrà essere prodotta a partire dalla data della notifica dell'ordine di impiego da cui risulti l'incarico assegnato;
- presentare domanda di temporaneo mantenimento della concessione dell'alloggio ASI alla Circoscrizione Alloggiativa di provenienza (al COMSEV per l'area di Roma) entro 60 giorni dalla data di avvenuto trasferimento. L'istanza potrà essere prodotta a partire dalla data della notifica dell'ordine di impiego da cui risulti l'incarico assegnato;
- rilasciare l'alloggio in concessione presso la Circoscrizione Alloggiativa di provenienza nel caso in cui l'AM, nella Circoscrizione Alloggiativa della nuova sede di servizio, soddisfi l'esigenza abitativa dell'interessato.

La deroga, su istanza di parte, potrà essere concessa per un arco temporale pari a 12 mesi, anche in presenza di domande di alloggio ASI inevase nella Circoscrizione Alloggiativa di provenienza, purché:

- il provvedimento di movimentazione venga decretato in riallineamento alla programmazione d'impiego per soddisfare emergenti esigenze di comando/servizio connesse all'operatività della FA;
- non sia disponibile alloggio di servizio destinato all'incarico nella Circostrizione Alloggiativa della nuova sede di servizio;
- permanga per l'interessato la condizione di titolarità ASI nella nuova sede di servizio.

La deroga, sempre su istanza di parte, potrà essere prorogata una sola volta fino a un massimo di 12 mesi, previa presentazione di una nuova domanda alloggiativa ASI alla Circostrizione Alloggiativa di destinazione (allo SMA per l'area di Roma) e di un'ulteriore istanza di mantenimento dell'unità abitativa in concessione alla Circostrizione Alloggiativa di provenienza (allo SMA e al COMSEV per l'area di Roma), nel periodo compreso tra il sessantesimo e il trentesimo giorno antecedenti la scadenza della precedente deroga, purché:

- non sia disponibile alloggio di servizio destinato all'incarico nella Circostrizione Alloggiativa della nuova sede di servizio;
- presso la Circostrizione Alloggiativa di provenienza non vi siano domande di alloggio ASI inevase che possano essere soddisfatte con l'unità abitativa oggetto della deroga;
- permanga per l'interessato la condizione di titolarità ASI nella nuova sede di servizio.

d) Ufficiale Generale trasferito d'autorità in altra sede per assolvere incarichi legati all'operatività della Forza Armata.

L'Ufficiale Generale concessionario in titolo di alloggio ASI, trasferito d'autorità in altra sede per assolvere incarichi legati all'operatività della Forza Armata, potrà chiedere il temporaneo mantenimento della concessione abitativa originaria, purché nella nuova sede di servizio non sia disponibile un alloggio destinato allo specifico incarico.

A tal fine dovrà:

- presentare domanda di concessione dell'alloggio destinato allo specifico incarico nella nuova sede di servizio, avendone il titolo, entro 60 giorni dalla data di avvenuto trasferimento. L'istanza potrà essere prodotta dalla data di notifica dell'ordine di impiego da cui risulti l'incarico da assumere;
- presentare domanda di temporaneo mantenimento della concessione dell'alloggio A.S.I. allo S.M.A. (ponendo in conoscenza l'Ente Gestore e il COMSEV per l'area di Roma) entro 60 giorni dalla data di avvenuto trasferimento. L'istanza potrà essere prodotta a partire dalla data della notifica dell'ordine di impiego da cui risulti l'incarico assegnato.

La deroga, al verificarsi delle richiamate condizioni, potrà essere concessa in un'unica soluzione per un arco temporale non superiore a 30 mesi dalla data di assunzione dell'incarico, anche in presenza di domande di alloggio ASI inevase nella Circostrizione Alloggiativa di provenienza.

Non potrà essere oggetto di deroga l'alloggio soggetto a riservazione per incarico.

Il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, tenuto conto delle specifiche circostanze, qualora sussistano i requisiti, potrà concedere la deroga.

2. Il personale militare AM trasferito presso il Comando della Squadra Aerea/1ª Regione Aerea dal 1º ottobre 2024 al 30 settembre 2025, ivi compreso quello trasferito al Comando 1ª Regione Aerea prima di tale data in attesa di ricevere un incarico presso il riorganizzato Comando della Squadra Aerea/1ª Regione Aerea, potrà chiedere il temporaneo mantenimento della concessione abitativa originaria.

Il militare dovrà attenersi alle seguenti modalità:

- presentare domanda di alloggio ASI nella nuova sede di servizio, avendone il titolo, entro 60 giorni dalla data di avvenuto trasferimento. L'istanza potrà essere prodotta dalla data di notifica dell'ordine di impiego da cui risulti l'incarico assegnato, ovvero quello di "*a disposizione*" in attesa di ricevere un incarico a titolarità ASI;

- presentare domanda di temporaneo mantenimento della concessione dell'alloggio ASI alla Circoscrizione Alloggiativa di provenienza (al COMSEV per l'area di Roma) entro 60 giorni dalla data di avvenuto trasferimento. L'istanza potrà essere prodotta dalla data di notifica dell'ordine di impiego da cui risulti l'incarico assegnato ovvero quello di "*a disposizione*" in attesa di ricevere un incarico a titolarità ASI;
- rilasciare l'alloggio in concessione presso la Circoscrizione Alloggiativa di provenienza nel caso in cui l'AM, nella Circoscrizione Alloggiativa di Milano, soddisfi l'esigenza abitativa dell'interessato.

La deroga, su istanza di parte, potrà essere concessa per un arco temporale pari a 12 mesi, anche in presenza di domande di alloggio ASI inevase nella Circoscrizione Alloggiativa di provenienza, purché:

- il provvedimento di movimentazione sia conseguente alla rilocalizzazione geografica del Comando della Squadra Aerea nel Comune di Milano e sempre che il trasferimento avvenga entro un anno dalla data di avvenuto spostamento e riorganizzazione del medesimo Ente;
- non sia disponibile alloggio di servizio destinato all'incarico nella Circoscrizione Alloggiativa di Milano;
- permanga per l'interessato la condizione di titolarità ASI nella nuova sede di servizio.

La deroga, sempre su istanza di parte, potrà essere prorogata una sola volta fino a un massimo di 12 mesi, previa presentazione di domanda alloggiativa ASI alla Circoscrizione Alloggiativa di Milano e di istanza di mantenimento dell'unità abitativa in concessione presso la Circoscrizione Alloggiativa di provenienza (allo SMA e al COMSEV per l'area di Roma), nel periodo compreso tra il sessantesimo e il trentesimo giorno antecedenti la scadenza della precedente deroga, purché:

- non sia disponibile alloggio di servizio destinato all'incarico nella Circoscrizione Alloggiativa di Milano;
- presso la Circoscrizione Alloggiativa di provenienza non vi siano domande di alloggio ASI inevase che possano essere soddisfatte con l'unità abitativa oggetto della deroga;
- permanga per l'interessato la condizione di titolarità ASI nella nuova sede di servizio.

3. Il personale militare dell'AM, concessionario in titolo di alloggio ASI, trasferito d'autorità presso la Divisione Addestramento al Volo di Bari dal 16 settembre 2026 al 15 settembre 2027, potrà chiedere il temporaneo mantenimento della concessione abitativa originaria.

Il militare dovrà attenersi alle seguenti modalità:

- presentare domanda di alloggio ASI nella nuova sede di servizio, avendone il titolo, entro 60 giorni dalla data di avvenuto trasferimento. L'istanza potrà essere prodotta dalla data di notifica dell'ordine di impiego da cui risulti l'incarico assegnato, ovvero quello di "*a disposizione*" in attesa di ricevere un incarico a titolarità ASI;
- presentare domanda di temporaneo mantenimento della concessione dell'alloggio ASI alla Circoscrizione Alloggiativa di provenienza (al COMSEV per l'area di Roma) entro 60 giorni dalla data di avvenuto trasferimento. L'istanza potrà essere prodotta dalla data di notifica dell'ordine di impiego da cui risulti l'incarico assegnato ovvero quello di "*a disposizione*" in attesa di ricevere un incarico a titolarità ASI;
- rilasciare l'alloggio in concessione presso la Circoscrizione Alloggiativa di provenienza nel caso in cui l'AM, nella Circoscrizione Alloggiativa di Bari, soddisfi l'esigenza abitativa dell'interessato.

La deroga, su istanza di parte, potrà essere concessa per un arco temporale pari a 12 mesi, anche in presenza di domande di alloggio ASI inevase nella Circoscrizione Alloggiativa di provenienza, purché:

- il provvedimento di movimentazione sia conseguente alla costituzione del nuovo Ente e sempre che il trasferimento avvenga nell'arco temporale indicato;
- non sia disponibile alloggio di servizio destinato all'incarico nella Circoscrizione Alloggiativa di Bari;

- permanga per l'interessato la condizione di titolarità ASI nella nuova sede di servizio.

La deroga, sempre su istanza di parte, potrà essere prorogata una sola volta fino a un massimo di 12 mesi, previa presentazione di domanda alloggiativa ASI alla Circoscrizione Alloggiativa di Bari e di istanza di mantenimento dell'unità abitativa in concessione presso la Circoscrizione Alloggiativa di provenienza (allo SMA e al COMSEV per l'area di Roma), nel periodo compreso tra il sessantesimo e il trentesimo giorno antecedenti la scadenza della precedente deroga, purché:

- non sia disponibile alloggio di servizio destinato all'incarico nella Circoscrizione Alloggiativa di Bari;
- presso la Circoscrizione Alloggiativa di provenienza non vi siano domande di alloggio ASI inevase che possano essere soddisfatte con l'unità abitativa oggetto della deroga;
- permanga per l'interessato la condizione di titolarità ASI nella nuova sede di servizio.

- 4. Il personale militare AM, concessionario in titolo di alloggio ASI, comandato in missione sul territorio nazionale, ancorché a carattere internazionale o per esigenze istituzionali, ovvero in missione all'estero (non ricompresa tra quelle previste dall'art. 320 del TUOM, dagli artt. 1808 e 1809 del COM, nonché della legge 27 luglio 1962, n. 1114), il cui lasso temporale determinato dall'ordine di servizio comporti la perdita del titolo, è autorizzato, senza dover presentare apposita richiesta allo SMA, al mantenimento dell'unità abitativa per l'intera durata della missione, anche se nella Circoscrizione Alloggiativa di appartenenza siano giacenti domande ASI inevase.**

Art. 2

(Modalità di concessione)

1. Il personale militare AM che si trova nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 1, lettere a), b) c) e d) del presente decreto, che intenda chiedere la concessione della deroga particolare, dovrà presentare allo SMA apposita istanza entro 60 giorni dalla data di avvenuto trasferimento. Tale domanda dovrà essere trasmessa, per via telematica, alla Circoscrizione Alloggiativa di provenienza (direttamente al COMSEV, quale Ente Gestore, per l'area di Roma), che provvederà ad inoltrarla, per il tramite del sovraordinato Ente Gestore, allo SMA, corredata della seguente documentazione:

a. per la fattispecie di cui alla lettera a):

- ordine di impiego presso la nuova sede di servizio da cui risulti, altresì, l'assegnazione di un incarico a titolarità ASI;
- riscontro negativo all'istanza di alloggio ASI rilasciato dalla Circoscrizione Alloggiativa di destinazione (dallo SMA per l'area di Roma);
- dichiarazione della Circoscrizione Alloggiativa di provenienza (dello SMA per l'area di Roma) attestante l'assenza di domande di alloggio ASI inevase che possano essere soddisfatte con l'abitazione oggetto della deroga;
- autorizzazione a risiedere in una località diversa da quella di servizio rilasciata, ai sensi dell'art. 744 del TUOM, dal Comandante di Corpo dell'Ente in cui il militare risulta in FEO, ovvero dall'Autorità immediatamente sovraordinata qualora l'istante coincida con il Comandante dell'Ente medesimo.

Il militare a cui è stata accordata una deroga in applicazione dell'art. 1, comma 1, lettera a) del presente decreto, potrà chiedere una proroga della stessa una sola volta fino a un massimo di 12 mesi, presentando una nuova istanza allo SMA, con le modalità sopra descritte, nei 30 giorni antecedenti la data di scadenza della precedente deroga concessa.

La deroga decade automaticamente qualora l'interessato:

- perda il titolo alla concessione nella sede di destinazione;
- gli venga assegnato un alloggio ASI nella Circoscrizione Alloggiativa di destinazione;

- vengano presentate istanze di alloggio ASI presso la Circoscrizione Alloggiativa di provenienza che potrebbero essere soddisfatte con l'abitazione oggetto della deroga stessa;

b. per la fattispecie di cui alla lettera b):

- documentazione inerente d'impiego temporaneo del militare istante presso un Ente appartenente a una diversa Circoscrizione Alloggiativa da cui risulti:
 - l'assegnazione di un incarico a titolarità ASI;
 - la durata del trasferimento temporaneo in altra Circoscrizione Alloggiativa;
- riscontro negativo all'istanza di alloggio ASI rilasciato dalla Circoscrizione Alloggiativa di destinazione (dallo SMA per l'area di Roma);
- autorizzazione a risiedere in una località diversa da quella di servizio rilasciata, ai sensi dell'art. 744 del TUOM, dal Comandante di Corpo dell'Ente in cui il militare risulta in FEO.

Il militare a cui è stata accordata una deroga in applicazione dell'art. 1, comma 1, lettera b) del presente decreto, non potrà chiedere una proroga della stessa.

La deroga decade automaticamente qualora l'interessato:

- perda il titolo alla concessione nella sede di destinazione;
- gli venga assegnato un alloggio ASI nella Circoscrizione Alloggiativa di destinazione.

c. per la fattispecie di cui alla lettera c):

- documentazione attestante l'adozione del provvedimento di movimentazione avvenuto in riallineamento alla programmazione di impiego e l'assegnazione di un incarico a titolarità ASI;
- riscontro negativo all'istanza di alloggio ASI rilasciato dalla Circoscrizione Alloggiativa di destinazione (dallo SMA per l'area di Roma);
- autorizzazione a risiedere in una località diversa da quella di servizio rilasciata, ai sensi dell'art. 744 del TUOM, dal Comandante di Corpo dell'Ente presso cui il militare risulta in FEO, ovvero dall'Autorità immediatamente sovraordinata qualora l'istante coincida con il Comandante dell'Ente medesimo.

La deroga decade automaticamente qualora l'interessato:

- perda il titolo alla concessione nella sede di destinazione;
- gli venga assegnato un alloggio ASI nella Circoscrizione Alloggiativa di destinazione;

Il militare a cui è stata accordata una deroga in applicazione dell'art. 1, comma 1, lettera c) del presente decreto, potrà chiedere una proroga della stessa una sola volta fino a un massimo 12 mesi, presentando una nuova istanza allo SMA corredata, oltre che dei documenti sopra indicati, anche della dichiarazione della Circoscrizione Alloggiativa di provenienza (dello SMA per l'area di Roma), attestante l'assenza di domande di alloggio ASI che potrebbero essere soddisfatte con l'abitazione oggetto della deroga. La richiesta dovrà essere formalizzata allo SMA con le modalità sopra descritte nei 30 giorni antecedenti la data di scadenza della precedente deroga concessa.

Tale ulteriore deroga decade automaticamente qualora l'interessato:

- perda il titolo alla concessione nella sede di destinazione.
- gli venga assegnato un alloggio ASI nella Circoscrizione Alloggiativa di destinazione;
- vengano presentate istanze di alloggio ASI presso la Circoscrizione Alloggiativa di provenienza che potrebbero essere soddisfatte con l'abitazione oggetto della deroga stessa.

d. per la fattispecie di cui alla lettera d):

- documentazione attestante l'adozione del provvedimento di movimentazione e l'assegnazione di un incarico a titolarità ASI;
- riscontro negativo all'istanza di alloggio ASI rilasciato dalla Circoscrizione Alloggiativa di destinazione (dallo SMA per l'area di Roma);

- autorizzazione a risiedere in una località diversa da quella di servizio rilasciata, ai sensi dell'art. 744 del TUOM, dal Comandante di Corpo dell'Ente in cui il militare risulta in FEO, ovvero dall'Autorità immediatamente sovraordinata qualora l'istante coincida con il Comandante dell'Ente medesimo.
2. Il personale militare che si trova nelle condizioni previste dall'art. 1, commi 2 e 3 del presente decreto, che intenda chiedere la concessione della deroga particolare, dovrà presentare apposita istanza allo SMA entro 60 giorni dalla data di avvenuto trasferimento. Tale domanda dovrà essere inviata per via telematica alla Circoscrizione Alloggiativa di provenienza (direttamente al COMSEV, quale Ente Gestore per l'area di Roma), che provvederà ad inoltrarla allo SMA, per il tramite del sovraordinato Ente Gestore, corredata della seguente documentazione:
- ordine di impiego da cui risulti l'assegnazione di un incarico a titolarità ASI, emesso in conseguenza della rilocalizzazione geografica del Comando della Squadra Aerea o della costituzione della Divisione Addestramento al Volo di Bari;
 - riscontro negativo all'istanza di alloggio ASI rilasciato dalla Circoscrizione Alloggiativa di destinazione (Milano o Bari);
 - autorizzazione a risiedere in una località diversa da quella di servizio rilasciata, ai sensi dell'art. 744 del TUOM, dall'Autorità prevista.
- La deroga decade automaticamente qualora l'interessato:
- perda il titolo alla concessione nella sede di destinazione;
 - gli venga assegnato un alloggio ASI nella Circoscrizione Alloggiativa di destinazione.
- Il militare a cui è stata accordata una deroga in applicazione dell'art. 1, commi 2 e 3 del presente decreto, potrà chiedere una proroga della stessa, fino a un massimo di 12 mesi, presentando una nuova istanza allo SMA corredata, oltre che dei documenti sopra indicati, anche della dichiarazione della Circoscrizione Alloggiativa di provenienza (dello SMA per l'area di Roma), attestante l'assenza di domande di alloggio ASI inevase che potrebbero essere soddisfatte con l'abitazione oggetto della deroga. Tale richiesta dovrà essere formalizzata e recapitata allo SMA, con le modalità sopra descritte, nei 30 giorni antecedenti la data di scadenza della precedente deroga concessa.
- Tale ulteriore deroga decade automaticamente qualora l'interessato:
- perda il titolo alla concessione nel Comando della Squadra Aerea/1^a Regione Aerea di Milano ovvero nella Divisione Addestramento al Volo di Bari;
 - gli venga assegnato un alloggio ASI nella Circoscrizione Alloggiativa di destinazione;
 - vengano presentate istanze di alloggio ASI presso la Circoscrizione Alloggiativa di provenienza che potrebbero essere soddisfatte con l'abitazione oggetto della deroga stessa;
3. Il personale militare che si trova nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 4 del presente decreto è dispensato dall'inoltrare istanza di deroga particolare allo SMA.
4. Con riferimento alle fattispecie previste dall'art. 1 comma 1, lettere a), b), c) e d) e ai commi 2 e 3 il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, qualora sussistano le condizioni previste dai richiamati riferimenti normativi, emanerà il decreto di autorizzazione alla deroga della concessione alloggiativa ASI in favore del personale militare richiedente, con decorrenza dalla data di trasferimento presso il nuovo Ente di impiego.

Art. 3 (Compiti specifici)

1. La Circoscrizione Alloggiativa nella cui area territoriale di competenza è ubicato l'Ente presso il quale è stato trasferito il militare che intende chiedere la deroga alla concessione alloggiativa o l'estensione della medesima, dovrà:

- fornire riscontro alla domanda di alloggio ASI prodotta dal militare che intende chiedere il mantenimento dell'alloggio ASI in concessione presso una diversa Circoscrizione Alloggiativa;
 - per le fattispecie previste dall'art. 1 comma 1, lettere a), b), c) e d) qualora dovesse rendersi disponibile un'unità abitativa idonea a soddisfare l'esigenza alloggiativa del militare fruitore di deroga, perfezionare la procedura di assegnazione e offerta dell'alloggio ASI, informando, nel contempo, lo SMA, l'Ente Gestore e la Circoscrizione Alloggiativa di provenienza;
2. La Circoscrizione Alloggiativa da cui dipende il Comprensorio abitativo presso cui è ubicata la dimora ASI per la quale il militare intende chiedere la deroga alla concessione alloggiativa o l'estensione della medesima, dovrà:
- rilasciare al militare che presenta domanda di mantenimento dell'alloggio in concessione in applicazione del presente decreto, una dichiarazione attestante l'assenza di domande di alloggio ASI inevase che potrebbero essere soddisfatte con l'unità abitativa oggetto della deroga;
 - acquisire ed esaminare la domanda di deroga prodotta dal militare istante e trasmetterla, corredata dei documenti previsti dall'art. 2 del presente decreto, all'Ente Gestore da cui funzionalmente dipende;
 - informare tempestivamente gli Enti Gestori interessati, la Circoscrizione Alloggiativa di destinazione e il militare fruitore di deroga, per le eventuali azioni di competenza, delle istanze di alloggio ASI emergenti che potrebbero essere soddisfatte con l'unità abitativa oggetto di deroga;
3. Il Comandante di Corpo, effettuate le valutazioni discendenti dall'esercizio dell'attività di comando, rilascerà al militare interessato l'autorizzazione ad alloggiare in una località diversa da quella di servizio, come previsto alla lettera a), comma 2 dell'art. 744 del DPR 15 marzo 2010, n. 90. Qualora l'istante sia il Comandante di Corpo dell'Ente, il consenso sarà concesso dall'Autorità immediatamente sovraordinata.
4. L'Ente Gestore territorialmente competente per l'alloggio ASI oggetto di deroga (il COMSEV per l'area di Roma) dovrà:
- verificare la completezza e correttezza della domanda di deroga ricevuta dalla Circoscrizione Alloggiativa di provenienza (per il COMSEV acquisita dall'interessato per il tramite del Comando di appartenenza);
 - trasmettere allo SMA, per la successiva decretazione, il carteggio relativo alle istanze di deroga ricevute.
- Il COMSEV, inoltre, dovrà:
- trasmettere al militare fruitore di deroga in una diversa Circoscrizione Alloggiativa, la comunicazione relativa all'offerta dell'alloggio di servizio assegnatogli dallo SMA, ponendo in conoscenza oltre che il medesimo Organismo di Vertice, l'Ente Gestore e la Circoscrizione Alloggiativa di provenienza;
5. Lo SMA, tenuto conto delle specifiche circostanze, dovrà:
- fornire riscontro alla domanda di alloggio ASI presentata dal militare richiedente la deroga, trasferito presso la Circoscrizione Alloggiativa di Roma;
 - assegnare il nuovo alloggio ASI, allorquando si concretizzi la disponibilità nell'area della capitale, al militare fruitore di deroga presso un'altra Circoscrizione Alloggiativa e trasmettere la comunicazione al COMSEV per le successive azioni di competenza;
 - rilasciare al richiedente la deroga di cui si tratta (militare concessionario di ASI a Roma e trasferito presso un Ente ubicato in una diversa Circoscrizione Alloggiativa), una dichiarazione da cui risulti l'assenza di domande ASI inevase che potrebbero essere soddisfatte con l'unità abitativa oggetto della deroga;

6. Gli Enti Gestori e le Circoscrizioni Alloggiative coinvolti nella procedura di autorizzazione alla deroga, dovranno sinergicamente estendersi ogni informazione acquisita da cui potrebbero scaturire riflessi amministrativi per l'utente ponendo in conoscenza lo SMA.

Art. 4

(Pubblicazione e decorrenza)

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il Decreto Dirigenziale del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica n. 47 del 12 agosto 2024 ed entrerà in vigore a partire dalla data di pubblicazione sul Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa.

03 SET. 2026

Roma, _____

Gen. S.A. Antonio CONSERVA

